

ARPAE
Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia
dell'Emilia - Romagna

* * *

Atti amministrativi

Determinazione dirigenziale	n. DET-AMB-2025-2221 del 15/04/2025
Oggetto	Procedimento MOPPA3004 (3087/S). GRANITI FIANDRE spa. Rinnovo di concessione per la derivazione di acqua pubblica sotterranea ad uso industriale con diminuzione del prelievo in Comune di Sassuolo (MO).
Proposta	n. PDET-AMB-2025-2288 del 14/04/2025
Struttura adottante	Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Modena
Dirigente adottante	ANNA MARIA MANZIERI

Questo giorno quindici APRILE 2025 presso la sede di Via Giardini 472/L - 41124 Modena, il Responsabile della Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Modena, ANNA MARIA MANZIERI, determina quanto segue.

Servizio autorizzazioni e concessioni sede di Modena

Oggetto: Procedimento MOPPA3004 (3087/S). GRANITI FIANDRE spa. Rinnovo di concessione per la derivazione di acqua pubblica sotterranea ad uso industriale con diminuzione del prelievo in Comune di Sassuolo (MO). Regolamento Regionale 41/2001 art. 27.

LA RESPONSABILE

PREMESSO che:

- con Legge Regionale n. 13 del 30/07/2015 la Regione Emilia-Romagna ha affidato ad ARPAE Agenzia Regionale Prevenzione Ambiente ed Energia le funzioni regionali in materia di concessione e gestione del Demanio Idrico di cui al R.D. 1773/33;

- con determinazione n. 14144 del 05/11/2013 è stato assentito alla ditta GRANITI FIANDRE spa (C.F. 01411010356) il rinnovo di una concessione, valida fino al 31/12/2015, per la derivazione di acqua pubblica sotterranea ad uso industriale mediante due pozzi posti su terreno censito al foglio 7 mappale 53 del N.C.T. in Comune di Sassuolo (MO), per un volume massimo di prelievo complessivo di 450.000 mc/anno – Procedimento MOPPA3004 (3087/S);

- con determinazione n. 6493 del 25/05/2015 è stata autorizzata una variante non sostanziale alla suddetta concessione, consistente nella sostituzione di uno dei due pozzi, per il quale risulta regolarmente trasmessa la comunicazione di fine lavori e la relativa scheda pozzo, acquisite con nota prot. n. 0880003 del 18/12/2015;

RICEVUTA con nota prot. n. 0894040 del 30/12/2015 la domanda di rinnovo della suddetta concessione, pervenuta entro i termini validi, pertanto, nelle more del rilascio del provvedimento, il prelievo è stato legittimamente esercitato;

CONSIDERATO che:

- con la Deliberazione del Direttore Generale di Arpae n. 105 del 28/07/2022 "Approvazione del Piano di Attività 2022 per la gestione del demanio idrico regionale", è stato disposto che a partire dal 01/01/2021 le competenze delle Aree Autorizzazioni e Concessioni sono state ampliate alla gestione delle pratiche pregresse, cioè presentate prima del 01/05/2016;

- l'istanza è riconducibile alla procedura di rinnovo di concessione di cui all'art. 27 del R.R. 41/2001;

ACCERTATO che, ai sensi dell'art. 6 della delib. n. 3/2017 dell'Autorità di Bacino distrettuale del Fiume Po, la derivazione è stata valutata con il metodo ERA (Direttiva Derivazioni) ed essa risulta rientrare nella matrice "stato R" (Repulsione), pertanto l'utenza richiesta è compatibile con prescrizioni e subordinata al risultato di monitoraggi sito-specifici al fine di non pregiudicare il mantenimento o il raggiungimento degli obiettivi ambientali definiti per il corpo idrico interessato dal prelievo;

DATO ATTO che è stato dato corso agli adempimenti previsti dalla legislazione in materia antimafia di cui al D.Lgs. 159/2011 e che in data 09/01/2025 è stata acquisita la comunicazione attestante l'insussistenza di cause di divieto, decadenza o sospensione di cui all'art. 67 del D.Lgs. 159/2011 da parte dei soggetti della ditta richiedente sottoposti a verifica;

RITENUTO che il quantitativo richiesto nell'istanza di rinnovo risulta eccessivo in rapporto al fabbisogno necessario per il ciclo produttivo attuale, come verificato nei report del bilancio idrico degli ultimi 5 anni prodotti dalla ditta sul portale A.I.A., e che pertanto è opportuno ridurre il volume massimo annuo da rilasciare in concessione, determinandolo nella misura di 160.000 mc;

VERIFICATO che:

- ai fini della determinazione del corrispettivo dovuto quale canone annuo, la destinazione della risorsa rientra nella tipologia d'uso "industriale" di cui alla lettera c) del comma 1 dell'art. 152, della L. R. 3/1999 e s.m.i.;
- il canone annuo corrisponde a quello previsto per la categoria di appartenenza con prelievi > 3.000 mc/a e per il 2025 ammonta pertanto a **€ 2.487,67**;
- tutti i canoni risultano regolarmente versati;
- per il canone 2025 il richiedente ha versato € 2.734,24 il 18/03/2025, con un'eccedenza rispetto al dovuto di € 246,57;

RITENUTO che, a fronte della suddetta eccedenza di € 246,57, l'integrazione del deposito cauzionale sia da quantificare in € 28,74, versati il 27/03/2025, dal momento che in data 08/01/2014 sono già stati corrisposti dal richiedente € 2.212,36, per un totale quindi di complessivi **€ 2.241,1** versati a titolo di cauzione;

VISTI:

- il Regio Decreto 11/12/1933, n. 1775;
- il Regolamento Regionale 20/11/2001, n. 41;
- il Decreto Legislativo 3/4/2006, n. 152 e s. m. i.;
- la Legge Regionale 21 aprile 1999, n. 3;
- le norme del Piano di Tutela delle Acque dell'Emilia Romagna, approvato con Deliberazione dell'Assemblea Legislativa n. 40 in data 21/12/2005;
- la Direttiva 2000/60/CE;
- il Decreto della Direzione Generale per la salvaguardia del Territorio e delle Acque del Ministero dell'Ambiente n. 29/STA del 13/02/2017;
- la Legge Regionale 30/4/2015, n. 2, in particolare l'art.8;
- le deliberazioni della Giunta Regionale Emilia-Romagna n. 65/2015, 787/2014, n. 1781/2015, n. 2067/2015, n. 1195/2016, n. 2293/2021 e n. 1060/2023;

- la legge n. 241/1990 e s.m.i.;
- il Decreto Legislativo n. 33/2013;
- la deliberazione della Giunta Regionale Emilia-Romagna n. 2291/2021 di approvazione dell'Assetto organizzativo generale dell'Agenzia;
- le deliberazioni del Direttore Generale Arpae (DDG) n. 75/2021 e n. 130/2021 di approvazione dell'Assetto organizzativo generale e analitico dell'Agenzia e successive modifiche ed integrazioni;
- la DDG n. 11/2025 "Approvazione del Piano integrato di attività e organizzazione (PIAO) 2025-2027 e del Programma annuale delle attività 2025 di Arpae Emilia-Romagna" con particolare riferimento alla Sottosezione 2.3: "Rischi corruttivi e trasparenza";
- la DDG n. 12/2025 con la quale alla dott.ssa Valentina Beltrame, già responsabile dell'Area Autorizzazioni e Concessioni Centro, è stato assegnato il coordinamento Regionale delle Aree Autorizzazioni e Concessioni di Arpae;
- la DDG n. 13/2025 con cui la dott.ssa Anna Maria Manzieri è stata nominata responsabile del Servizio Autorizzazioni e Concessioni del SAC di Modena;

RITENUTO che sulla base dell'istruttoria tecnica e amministrativa esperita la concessione possa essere assentita fino al **31/12/2029** nel rispetto delle clausole e delle condizioni indicate nel disciplinare e nella presente determinazione;

DATO ATTO che:

- come previsto dalla DDG n. 100 del 20/07/2022, il titolare del trattamento dei dati personali forniti dal proponente è il Direttore generale di ARPAE Dott. Giuseppe Bortone;
- il soggetto attuatore degli adempimenti previsti dalla normativa in materia di trattamento dei dati personali è la Responsabile dell'Area Autorizzazioni e Concessioni Centro Dr.ssa Valentina Beltrame e che le informazioni di cui all'art.13 del d.lgs. 196/2003 sono contenute nell'Informativa per il trattamento dei dati personali consultabile presso la segreteria di ARPAE SAC di Modena, con sede in Modena, via Giardini n.472 e disponibile sul sito istituzionale, su cui è possibile anche acquisire le informazioni di cui agli artt. 12, 13 e 14 del regolamento (UE) 2016/679 (RGDP);

SU PROPOSTA dell' I.F. del Polo Specialistico demanio acque dell'Area Autorizzazioni e Concessioni Centro di Arpae dott. Lorenzo Marchesini, in qualità di responsabile del procedimento,
per quanto precede,

DETERMINA

- 1) **di assentire**, fatti salvi i diritti di terzi, alla ditta GRANITI FIANDRE spa (C.F. 01411010356), nella persona del rappresentante P.T., il rinnovo della concessione per la derivazione di acqua pubblica sotterranea ad uso industriale, mediante due pozzi

identificati dal foglio 7 mappale 53 del N.C.T. in Comune di Sassuolo (MO), **con portata massima complessiva pari a 16 l/s e per un quantitativo prelevabile annuo totale non superiore a 160.000 mc - Procedimento MOPPA3004 (3087/S);**

- 2) **di approvare** il disciplinare allegato, parte integrante della presente determinazione, sottoscritto per accettazione dal concessionario in data 07/04/2025, in cui sono contenuti gli obblighi e le condizioni da osservare nell'esercizio della concessione, nonché la descrizione e le caratteristiche tecniche dell'opera di presa;
- 3) **di rettificare** il suddetto disciplinare come segue:

Art. 6.1

L'importo della cauzione a garanzia degli obblighi e delle condizioni della concessione, è pari ad € 2.487,67 (importo corrispondente al canone dell'anno in corso, come stabilito dalle vigenti disposizioni regionali), corrisposto dal richiedente nella misura di € 2.241,1 a fronte di € 246,57 versati in eccedenza rispetto al canone dovuto per il 2025.

- 4) **di stabilire** che la concessione è valida fino al **31/12/2029**;
- 5) **di rendere noto** che:
 - il concessionario è tenuto al pagamento annuale del canone anche se non può o non vuole fare uso, totalmente o in parte, dell'acqua concessa, fatto salvo il diritto alla rinuncia;
 - i canoni, la cauzione e le spese di istruttoria sono introitati su appositi Capitoli del Bilancio della Regione Emilia-Romagna;
- 6) **di dare atto** che, in caso di mancato pagamento dei canoni, si procederà al recupero coattivo degli stessi secondo quanto previsto dall'art. 51 della L.R. n. 24 del 22/12/2009;
- 7) **di ricordare** che tutte le derivazione afferenti ai corpi idrici individuati ai sensi della Direttiva 2000/60/CE sono soggette a verifica di congruità agli obiettivi da raggiungere al 2027. Qualora tale verifica rilevi la non congruità agli obiettivi sopracitati si dovrà procedere alla modifica delle condizioni fissate dal relativo disciplinare o alla revoca dell'atto concessorio;
- 8) **di attestare** che l'originale del presente atto è conservato presso l'archivio informatico di ARPAE;
- 9) **di notificare** al Concessionario il duplicato informatico del presente atto tramite PEC;
- 10) **di dare atto** che il presente provvedimento:
 - è redatto in forma di scrittura privata non autenticata, soggetta a registrazione solo in caso d'uso, poiché l'imposta di cui all'art. 5 del DPR n. 131/1986 risulta inferiore a € 200;
 - è pubblicato sul sito dell'Amministrazione concedente, sulla base degli indirizzi interpretativi di cui alla d.G.R. 2335/2022 rispetto al d.lgs. 33/2013, e ai sensi del Piano Integrato di Attività e Organizzazione approvato da Arpae;
- 11) **di rilevare** che sarà dichiarata la decadenza dalla concessione qualora dalle verifiche antimafia e dalle eventuali comunicazioni degli organi competenti dovesse risultare, a carico del concessionario, la sussistenza di cause di decadenza, sospensione o divieto di cui all'articolo 67 del D.Lgs. n. 159/2011;
- 12) **di informare** che avverso il presente provvedimento è possibile proporre opposizione, nel termine di 60 giorni dalla notifica, al Tribunale delle Acque Pubbliche e al Tribunale Superiore delle Acque Pubbliche per quanto riguarda le controversie indicate dagli artt. 140, 143 e 144 del R.D. n. 1775/1933, all'Autorità giurisdizionale amministrativa per controversie

aventi ad oggetto atti e provvedimenti relativi a rapporti di concessione di beni pubblici, ai sensi del D.Lgs. n.104/2010, art. 133 comma 1 lettera b), nonché all'Autorità giudiziaria ordinaria per quanto riguarda le controversie concernenti canoni ed altri corrispettivi.

La Dirigente Responsabile del Servizio Autorizzazioni e Concessioni
ARPAE di Modena

Dr.ssa Anna Maria Manzieri
originale firmato digitalmente

ALLEGATO PARTE INTEGRANTE

ARPAE

Servizio Concessioni e Autorizzazioni (S.A.C.) di Modena

Unità Demanio Acqua

DISCIPLINARE DI CONCESSIONE

contenente gli obblighi e le condizioni cui dovrà essere vincolata la concessione per la derivazione di acqua pubblica sotterranea assentita alla ditta **GRANITIFIANDRE spa** (C.F. 01411010356), codice procedimento **MOPPA3004** (3087/S).

ART. 1 – QUANTITATIVO DEL PRELIEVO E DESTINAZIONE DI USO DELL'ACQUA

1.1 - Portata massima di prelievo derivazione: **16 l/s**;

1.2 – Utilizzo e quantitativo massimo di prelievo dell'utenza:

- industriale a servizio di un impianto di produzione ceramica: **160.000 mc/a**.

ART. 2 – LOCALIZZAZIONE DEL PRELIEVO E DESCRIZIONE DELLE OPERE DI DERIVAZIONE

Le caratteristiche tecniche delle opere di presa, ubicate nel **Comune di Sassuolo (MO)**, loc. Dosile, sono riassunte nel quadro seguente:

Denominazione Pozzo	MOPPA3004-1
Dati catastali NCT	Foglio 7 Mappale 53
Coordinate UTM-RER	X=643162 Y=936890
Anno di costruzione	2010
Materiale colonna	PVC
Diametro	315 mm
Profondità	99 m
Numero e profondità tratti filtranti	Pozzo monofalda (profondità filtro 75-94 m da p.c.)
Acquifero sfruttato	0120ER-DQ1-CL Conoide Secchia - libero
Tipo e potenza pompa	Elettropompa sommersa - 30 KW
Portata massima pompa	10 l/s
Avampozzo	presente

Contatore	presente
-----------	----------

Denominazione Pozzo	MOPPA3004-2
Dati catastali NCT	Foglio 7 Mappale 53
Coordinate UTM-RER	X=642978 Y=936960
Anno di costruzione	2015
Materiale colonna	PVC
Diametro	300 mm
Profondità	80 m
Numero e profondità tratti filtranti	Pozzo monofalda (profondità filtro 69-75 m da p.c.)
Acquifero sfruttato	0120ER-DQ1-CL Conoide Secchia - libero
Tipo e potenza pompa	Elettropompa sommersa – 5,5 KW
Portata massima pompa	6 l/s
Avampozzo	presente
Contatore	presente

ART. 3 – DURATA DELLA CONCESSIONE

3.1 In base alla valutazione condotta con il metodo ERA, di cui alla Direttiva Derivazioni (delib. n. 8/2015, aggiornata dalla delib. n. 3/2017), con impatto “moderato” e criticità tendenziale “media”, il prelievo ricade nel caso di “REPULSIONE” e pertanto l’utenza richiesta risulta pertanto compatibile con la prescrizione che la durata della concessione non sia superiore a 5 anni ed è pertanto valida fino al **31/12/2029**, fatto salvo il diritto del concessionario alla rinuncia.

3.2 Qualora vengano meno i presupposti in base ai quali la derivazione è stata autorizzata, è facoltà del Servizio concedente di:

- dichiarare la decadenza della concessione, al verificarsi di uno qualsiasi dei fatti elencati all’art. 32, comma 1, del R.R. 41/2001;
- revocare la concessione, ai sensi dell’art. 33 del R.R. 41/2001, senza che il concessionario abbia diritto a compensi o indennità alcuna.

ART. 4 - RINNOVO DELLA CONCESSIONE

4.1 Qualora all’approssimarsi del termine della concessione persistano i fini della derivazione, sarà cura del concessionario **presentare istanza di rinnovo prima della sua scadenza**.

4.2 Nel caso in cui il concessionario non intenda procedere al rinnovo della concessione dovrà darne comunicazione a questo Servizio prima della scadenza della stessa. In questo caso, per

quanto riguarda gli adempimenti necessari, vale quanto indicato nell'apposita sezione "Cessazione dell'utenza" all'art. 7 del presente disciplinare.

ART. 5 – CANONE DELLA CONCESSIONE

5.1 Il canone dovuto per l'annualità in corso è di **€ 2.487,67**.

5.2 Per gli anni successivi il concessionario è tenuto a corrispondere il canone **entro il 31 marzo** di ogni anno, adeguato con l'incremento derivato dall'indice dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati accertate dall'Istituto nazionale di statistica (ISTAT), disponibili sul sito istituzionale dell'ISTAT alla data del 31 dicembre di ogni anno, a meno che i canoni non vengano rivisti con deliberazione della Giunta Regionale.

5.3 Il Concessionario è tenuto al pagamento del canone annuo anche se non può o non vuole fare uso in tutto o in parte dell'acqua concessa, fatto salvo il diritto di rinuncia, nel qual caso l'obbligo del pagamento del canone cessa al termine dell'annualità in corso alla data di ricezione della comunicazione di rinuncia.

5.4 La sospensione dei prelievi disposta dalle Amministrazioni competenti, qualora non superi i tre mesi, non dà luogo a riduzione del canone annuo.

5.5 Il mancato pagamento di due annualità del canone è causa di decadenza del diritto a derivare.

ART. 6 – DEPOSITO CAUZIONALE

6.1 L'importo della cauzione a garanzia degli obblighi e delle condizioni della concessione, è pari ad **€ 2.487,67** (importo corrispondente al canone dell'anno in corso, come stabilito dalle vigenti disposizioni regionali), da integrare anticipatamente.

6.2 Alla cessazione definitiva, per qualsiasi motivo, della concessione, il deposito viene restituito dietro domanda scritta oppure può essere incamerato per accertata morosità.

ART. 7 – OBBLIGHI E CONDIZIONI PARTICOLARI CUI E' ASSOGGETTATA LA DERIVAZIONE

7.1 Utilizzo della risorsa

Il concessionario è tenuto ad attenersi ad un utilizzo razionale della risorsa idrica, assicurando l'utilizzo delle migliori tecnologie disponibili per il proprio settore industriale.

7.2 Monitoraggio della falda

In base alla valutazione ex ante condotta con il metodo ERA, di cui all'art. 3.1, si prescrive che il concessionario conduca, a propria cura e spese, un monitoraggio del livello della falda, mediante almeno due campagne di misurazioni di livello piezometrico/soggiacenza semestrali, in periodi significativi ai fini dell'idrodinamica sotterranea dell'acquifero ed in particolare nel periodo di minima e massima escursione ("magra" autunnale e "piena" primaverile), anche modulando eventualmente i periodi di esecuzione delle suddette campagne in funzione di condizioni meteorologiche particolari/eccezionali. I dati di misurazione dovranno essere inviati alla scrivente Arpa SAC ed al Servizio Tutela e risanamento risorsa acqua della Regione Emilia-Romagna in occasione della trasmissione dei dati volumetrici riferiti al prelievo di cui al successivo punto 7.5.

7.3 Cartello identificativo

Il concessionario è obbligato ad apporre mediante targhetta di segnalazione sull'opera di presa o nelle immediate prossimità, il codice QR che rimanda ai dati identificativi della derivazione. La targhetta di segnalazione deve rimanere in loco per tutta la durata della concessione.

Il codice verrà fornito unitamente alla determinazione di concessione. La targhetta deve rimanere in loco per tutta la durata della concessione.

7.4 Dispositivo di misurazione

Il concessionario è tenuto a mantenere in esercizio idonea strumentazione di misura dei volumi derivati.

Il concessionario dovrà quindi comunicare entro **il 31 gennaio di ogni anno** il quantitativo di acqua prelevato in metri cubi, allegando una foto del quadrante del contatore installato nella derivazione da cui siano leggibili i valori indicati, alle seguenti Amministrazioni:

1) all'Area Tutela e Gestione Acqua della Regione Emilia-Romagna, acqua@postacert.regione.emilia-romagna.it ;

2) ad ARPAE – Area Autorizzazioni e Concessioni - Polo Specialistico Demanio Idrico - Acque di Modena, aoomo@cert.arpa.emr.it .

Il concessionario è tenuto inoltre a:

- mantenere in efficienza la strumentazione tecnica installata secondo le disposizioni di legge vigenti e relativa normativa tecnica;
- consentire al personale addetto al controllo l'accesso agli strumenti di misura ed alle informazioni raccolte e registrate;
- comunicare tempestivamente, anche per vie brevi, a questo Servizio concedente l'interruzione della registrazione per guasto della strumentazione o per interventi di manutenzione ed i tempi previsti per il ripristino, compresa l'eventuale avvenuta sostituzione comunicando la lettura finale del contatore rimosso.

7.5 Ulteriori prescrizioni e/o limitazioni

La scrivente Struttura Autorizzazioni e Concessioni di Arpae si riserva di porre al concessionario ulteriori prescrizioni e/o limitazioni all'esercizio del prelievo durante il periodo di validità della concessione qualora ciò sia ritenuto necessario ai fini del raggiungimento degli obiettivi di qualità stabiliti dalla Water Frame Directive (2000/60/CE) sulla base dei monitoraggi di sorveglianza eseguiti da ARPAE.

7.6 Variazioni

Ogni variazione relativa all'opera di prelievo, ivi compresa la sostituzione e/o il posizionamento della pompa e la modifica della destinazione d'uso dell'acqua derivata, deve essere preventivamente richiesta al Servizio concedente, che valuterà se autorizzarla. La variazione della destinazione d'uso dell'acqua, senza il preventivo assenso del Servizio, dà luogo a decadenza della concessione.

Ogni variazione relativa alla titolarità della concessione o a cambio di residenza dovrà essere tempestivamente comunicata al Servizio concedente.

7.7 Stato delle opere

L'opera di prelievo deve essere mantenute in condizioni di efficienza ed in buono stato. La ditta titolare della concessione è responsabile in ogni momento del loro mantenimento in condizioni di sicurezza affinché risultino innocue ai terzi.

E' fatto assoluto divieto di utilizzare il pozzo per scarico di liquami o di altre sostanze. Il titolare è responsabile di eventuali utilizzazioni abusive di acqua ed inquinamenti della stessa anche da parte di terzi.

7.8 Sospensioni del prelievo

Il concessionario dovrà sospendere ogni prelievo, qualora gli venga comunicato il divieto di derivare acqua.

7.9 Cessazione dell'utenza (Titolo III del R.R. n. 41/2001)

Le opere di derivazione **non possono essere abbandonate senza aver provveduto alla disattivazione** a regola d'arte.

Nei casi di decadenza, revoca, rinuncia o nel caso che non si intenda rinnovare la concessione, la ditta titolare è tenuta a comunicare al S.A.C. di Modena la cessazione d'uso del/i pozzo/i entro tre mesi dalla dismissione ed a porre in atto tutte quelle operazioni tecniche affinché la chiusura non alteri la qualità ed il regime dell'acquifero con il ripristino dei luoghi allo stato originale.

Questo Servizio può consentire il mantenimento del/i pozzo/i, su richiesta del concessionario, qualora ne sia garantita l'impossibilità di utilizzo attraverso la rimozione della pompa di emungimento dell'acqua, nonché dell'imbocco sia chiuso mediante l'apposizione di tamponi impermeabili rimovibili, controllabili dal Servizio ARPAE competente.

7.10 Divieto di sub-concessione

Il titolare della concessione è il diretto responsabile del corretto utilizzo della risorsa idrica concessa e degli obblighi che ne derivano. E' pertanto vietato cedere a terzi, in tutto o in parte, la risorsa idrica in oggetto. L'inosservanza di tale divieto comporta la decadenza dal diritto a derivare.

ART. 8 - VERIFICA DI CONGRUITA' AGLI OBIETTIVI DI QUALITÀ' PER TUTTI I CORPI IDRICI

8.1 La derivazione in argomento, afferente al corpo idrico di cui trattasi, individuato ai sensi della Direttiva 2000/60/CE, sarà soggetta a verifica di congruità agli obiettivi da raggiungere al 2027, come disposto dalla D.G.R. n. 1195/2016.

8.2 Qualora tale verifica dovesse rilevare la non congruità agli obiettivi sopra citati, si procederà alla modifica delle condizioni fissate nel presente disciplinare e/o alla revoca della concessione, senza che ciò possa dar luogo alla corresponsione di indennizzi da parte della pubblica amministrazione, fatta salva la relativa riduzione del canone demaniale di concessione.

ART. 9 – OSSERVANZA DI LEGGI E REGOLAMENTI

Il concessionario è tenuto alla piena ed esatta osservanza di tutte le prescrizioni legislative e regolamentari poste a tutela degli aspetti qualitativi e quantitativi della risorsa idrica.

ACQUISITA FIRMA PER ACCETTAZIONE CON PROT. PG/2025/0065667 DEL 07/04/2025

SI ATTESTA CHE IL PRESENTE DOCUMENTO È COPIA CONFORME DELL'ATTO ORIGINALE FIRMATO DIGITALMENTE.